



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15/3/1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'articolo 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art.1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l'articolo 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari;

VISTA la legge 25 febbraio 2008, n. 34, (legge comunitaria 2007), ed in particolare l'articolo 7 che sostituisce il comma 1-bis dell'articolo 18 del richiamato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con i commi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies;

VISTI i richiamati commi 1 bis e 1 quater, di cui all'articolo 7 della citata legge 25 febbraio



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che l'AGEA è autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa e assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui all'articolo 18, comma 1 *ter*, del decreto legislativo n. 99/2004;

VISTI i richiamati commi 1 *ter* e 1 *quinqies*, di cui all'articolo 7 della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, che stabiliscono, rispettivamente che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, individuare ulteriori organismi di controllo e aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.».

VISTA la nota ministeriale E-597 del 14 giugno 1996 con la quale l'Istituto nazionale per il Commercio con l'estero (ICE) è stato designato a svolgere l'attività di controllo alle norme di qualità nel settore delle banane;

VISTO il decreto ministeriale 1° agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 settembre 2005, n. 212, modificato da ultimo con il decreto ministeriale n. 2555 dell'8 agosto 2008, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e , in particolare, riguardo agli Organismi designati al coordinamento ed al controllo;

VISTO il decreto ministeriale del 9 marzo 2006, con il quale sono state stabilite le modalità di versamento delle somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol SpA agli operatori ortofrutticoli ai sensi del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il citato regolamento (CE) n. 1580/2007, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2008, ha modificato sostanzialmente la normativa comunitaria concernente le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e i relativi controlli di conformità, riducendo sensibilmente il numero di prodotti sottoposti a norma di commercializzazione specifica, con l'abrogazione di 24 regolamenti della Commissione,

CONSIDERATO che le organizzazioni comuni di mercato del settore ortofrutticolo e delle banane sono state unificate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, pertanto, è opportuna una gestione unitaria delle attività di controllo alle norme di commercializzazione;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

CONSIDERATO che l'ICE, con note n. 1062 del 6 luglio 2006 e n.1368 del 17 marzo 2009, ha chiesto di essere esonerata dal continuare ad effettuare i controlli di qualità sulle banane a decorrere dal 1° luglio 2009;

RITENUTO che per gli effetti dell'entrata in applicazione del regolamento (CE) n. 1221/2008 e la conseguente riduzione dei prodotti ortofrutticoli soggetti a controlli obbligatori, le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a. consentono, a decorrere dal 1° luglio 2009, di aggiungere altri settori merceologici, ai sensi della citata legge 25 febbraio 2008, n. 34, anche attribuendo all'AGEA le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol;

RITENUTO di assegnare all'AGEA anche le funzioni di autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai controlli di qualità nel settore delle banane, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a;

RITENUTO, pertanto, di dover conformare alla nuova normativa comunitaria le disposizioni nazionali contenute nel decreto ministeriale 1° agosto 2005 e nel relativo manuale operativo;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 2009.

Decreta:

TITOLO I
controlli di conformità degli ortofrutticoli freschi;

Articolo 1
(Finalità)

1. Il presente decreto reca norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 1221/2008, limitatamente al Titolo II (classificazione dei prodotti), con particolare riguardo ai seguenti aspetti:



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- a) individuazione delle competenze degli organismi pubblici e privati che intervengono nell'applicazione della normativa sulle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e nei relativi controlli di conformità ;
- b) gestione e aggiornamento della banca dati degli operatori del settore (detentori e operatori);
- c) definizione degli elementi di sussidiarietà previsti dalle disposizioni comunitarie;
- d) individuazione delle attività e procedure dei controlli di conformità sul mercato interno e nelle fasi di importazione ed esportazione

Articolo 2 (Definizioni)

- 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
 - a) "regolamento": il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni ;
 - b) "detentore": persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'articolo 113 *bis*, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è materialmente in possesso di prodotti ortofrutticoli freschi o trasformati per i quali sono state stabilite norme di commercializzazione specifiche o generali e che è responsabile dell'osservanza di tali norme ai fini della messa in vendita, consegna o commercializzare di tali prodotti all'interno della Comunità;
 - c) "operatore": persona fisica o giuridica che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, detiene prodotti ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione al fine di esporli o metterli in vendita, venderli o commercializzarli in ogni altro modo e che svolge effettivamente una di tali attività;
 - d) "operatore riconosciuto": operatore autorizzato ad operare conformemente all'articolo 11 del regolamento;
 - e) "controlli di conformità": i controlli compiuti sui prodotti ortofrutticoli in tutte le fasi di commercializzazione, conformemente al regolamento e secondo le procedure indicate nel manuale allegato al presente decreto e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, per verificare la conformità degli stessi alle norme di commercializzazione e alle altre disposizioni del Titolo II del regolamento e agli articoli 113 e 113 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007;
 - f) "Ministero": il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - g) "Autorità di coordinamento": l'autorità unica incaricata del coordinamento e del raccordo degli organismi interessati nelle materie disciplinate dal capo II del regolamento e dal presente decreto, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento ;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- h) "AGEA": Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- i) "Organismo di controllo": organismo incaricato allo svolgimento dei controlli di conformità in applicazione dell'articolo 113 bis paragrafo 4 del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento;
- j) "Agecontrol": Agecontrol Spa;
- k) "Regione": la Regione o la Provincia autonoma competenti per territorio;
- l) "manuale": manuale operativo delle procedure allegato al presente decreto;
- m) "BDNOO": la banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo, costituita in conformità all'articolo 9 del regolamento;
- n) "norma specifica": la norma di commercializzazione stabilita per ciascuno dei 10 prodotti elencati all'articolo 2 del regolamento, come definita nella parte B dell'allegato I al regolamento medesimo;
- o) "norma generale": la norma di commercializzazione generale, come definita nella parte A dell'allegato I al regolamento, a cui devono conformarsi i prodotti ai quali non si applica la norma specifica.

Articolo 3 (*Organismi competenti*)

1. L'AGEA è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli freschi, nonché dei contatti, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, nonché ai commi 1 bis e 1 quater dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
2. L'autorità di coordinamento provvede a:
 - a) stabilire per ciascuna campagna di commercializzazione, sentiti gli organismi di controllo, le Regioni e il Ministero, il programma nazionale delle attività, ripartito per prodotti soggetti a norma specifica e per prodotti soggetti a norma generale, in conformità alle disposizioni dettate dal regolamento, dal presente decreto;
 - b) estrarre i campioni da assoggettare a verifica, sulla base dell'analisi dei rischi definita nel manuale, basata sulle informazioni contenute nella banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, nonché da altre fonti informative;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- c) emanare le disposizioni attuative delle procedure di controllo, al fine anche di assicurare l'uniformità di esecuzione a livello nazionale, agli organismi responsabili dei controlli, di cui ai successivi commi 3 e 4, e verificarne, eventualmente anche con visite in loco, l'efficacia e la conformità;
 - d) effettuare, in collaborazione con gli organismi di controllo, il monitoraggio delle attività di verifica, definendo gli opportuni adeguamenti delle procedure utilizzate;
 - e) acquisire le risultanze e accertare le eventuali disfunzioni registrate nell'esecuzione dei controlli ai fini dell'adozione delle misure d'intervento necessarie;
 - f) effettuare le dovute comunicazioni alla Commissione europea e alle altre autorità di coordinamento.
3. L'organismo responsabile dell'esecuzione delle attività legate ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione, come definiti all'art. 2 comma 1, lettera e) del presente decreto, è l'Agecontrol.
4. Le Regioni, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, possono svolgere controlli di conformità, secondo modalità e termini dalle stesse stabiliti, avvalendosi della banca dati nazionale e in conformità al manuale e alle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, fornendo apposita comunicazione all'autorità di coordinamento e al Ministero.
5. Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo generale sull'applicazione del regolamento.

Articolo 4

(banca dati nazionale degli operatori del settore ortofrutticolo)

1. La banca dati, realizzata dall'AGEA all'intero del SIAN è messa a disposizione dell'Agecontrol, che ne cura il relativo aggiornamento, nonché delle Regioni, in base alle procedure previste nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Sono tenuti all'iscrizione nella banca dati di cui all'articolo 9 del regolamento, tutti gli operatori che prendono parte alla commercializzazione, anche nella fase di vendita al dettaglio, degli ortofrutticoli freschi soggetti a norme di commercializzazione.;

Il manuale riporta le categorie in cui sono suddivisi gli operatori tenuti all'iscrizione nella banca dati.

2. Non sono tenuti all'iscrizione nella banca dati gli operatori di talune categorie individuate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, che non raggiungono il valore di fatturato di 60.000,00 euro, riferito a tutti i prodotti soggetti a norme di commercializzazione, nonché tutti gli operatori che svolgono unicamente le attività elencate al successivo articolo 5, comma 1.
3. Per l'iscrizione alla banca dati e per i successivi eventuali aggiornamenti, gli operatori presentano all'Agecontrol apposita domanda, utilizzando la modulistica recata dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
4. L'Agecontrol cura l'istruttoria delle domande di iscrizione e di aggiornamento, la verifica degli elementi in esse contenuti, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute all'interno della banca dati, nonché l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati.
5. L'Agecontrol ha facoltà di acquisire, anche nel corso dei controlli di conformità, ulteriori informazioni per gli operatori già iscritti, ai fini dell'aggiornamento d'ufficio, compresa la cancellazione, dalla banca dati nazionale.
6. Le informazioni contenute nella banca dati, sono utilizzate anche per la classificazione delle categorie di operatori, di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento, riportate nel manuale.
7. Gli operatori esteri che svolgono la loro attività sul territorio nazionale, sono tenuti all'iscrizione alla banca dati.

Articolo 5
(esenzione dall'applicazione delle norme di commercializzazione)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli:
 - a) i prodotti commercializzati alle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento;
 - b) i prodotti che nell'ambito del territorio nazionale sono venduti, consegnati o avviati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, nonché i prodotti avviati, ma non ceduti, da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio.
2. I prodotti esentati dall'obbligo di conformità alle norme di commercializzazione perché destinati alla trasformazione industriale, o all'alimentazione animale o ad altri usi non alimentari, importati da paesi terzi o esportati verso tali paesi, devono essere accompagnati da un certificato, conformemente alle specifiche disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Articolo 6

(Controlli sul mercato interno, nella fase di importazione e di esportazione)

1. Gli operatori che commercializzano prodotti ortofrutticoli sottoposti a norma specifica, nonché i prodotti soggetti alla norma generale indicati nel manuale, sul mercato interno e destinati al consumo allo stato fresco, sono soggetti, in tutti gli stadi della commercializzazione, a controlli a campione sul territorio nazionale, sulla base di un'analisi del rischio, secondo le disposizioni e le procedure degli articoli 10 e 20 del regolamento, nonché del manuale e delle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
2. I metodi di controllo sono conformi a quelli descritti nell'allegato VI al regolamento, mentre quelli relativi al controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore, sono definiti nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
3. Gli operatori iscritti nella banca dati nazionale, forniscono all'Agecontrol le informazioni, di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento, necessarie all'organizzazione e all'esecuzione dei controlli, sulla base delle modalità riportate dalle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
4. Gli operatori esentati dall'iscrizione nella banca dati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente decreto, sono in ogni caso tenuti, per i casi previsti, al rispetto delle norme di commercializzazione.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

5. Se dai controlli emergono irregolarità significative, l'autorità di coordinamento dispone l'aumento della frequenza dei controlli, eventualmente preventivata, relativamente agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri pertinenti con la tipologia di irregolarità.
6. Nelle fasi di esportazione ed importazione, da o verso i Paesi terzi, sono effettuati controlli sistematici su tutti i prodotti soggetti a norma specifica, nonché su quelli soggetti alla norma generale elencati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, ad esclusione delle partite che sulla base dell'analisi dei rischi non necessitano di un controllo. Il certificato di conformità, conforme all'allegato III del regolamento, rilasciato dall'organismo di controllo, accompagna le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica dei prodotti sottoposti a controllo.
7. Sulla base di un'analisi di rischio, il manuale e le disposizioni attuative emanate dall'AGEA indicano la percentuale minima di controllo delle partite importate da Paesi terzi, accompagnate dal certificato di conformità rilasciato dall'organismo di controllo di un Paese terzo, riconosciuto ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.
8. L'Agecontrol, in caso di riscontro di prodotti non conformi, provenienti da altro Stato membro dell'Unione europea o da un Paese terzo, ne dà immediata comunicazione all'autorità di coordinamento.
9. Qualora un controllo per operazioni di esportazione o importazione, sia stato richiesto e successivamente revocato o venga ripetuto a seguito del rilievo di irregolarità, l'operatore è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il mancato o ripetuto controllo, nella misura forfettaria di € 150,00, secondo le modalità riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
10. L'Agecontrol, entro il 31 marzo di ciascun anno, invia all'autorità di coordinamento e al Ministero, una relazione dettagliata sui risultati dei controlli dell'anno precedente, secondo lo schema contenuto nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

Articolo 7
(operatori riconosciuti)



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

1. Sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11 del regolamento e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA gli operatori che ne fanno richiesta, classificati nella categoria di rischio più bassa e che sono in possesso dei requisiti richiesti e offrono particolari garanzie circa la conformità alle norme di commercializzazione, possono essere autorizzati a:
 - a) apporre su ogni confezione dei prodotti commercializzati sul mercato comunitario, una etichetta, conforme al facsimile di cui all'allegato II del regolamento e/o a:
 - b) controllare direttamente le partite destinate all'esportazione verso paesi terzi, tenendo un apposito registro secondo le modalità prescritte nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.
2. L'autorizzazione ha una durata di tre anni e può essere tacitamente rinnovata. L'Agecontrol, sulla base di un'analisi del rischio determinata dall'Autorità di coordinamento, esegue controlli per accertare il rispetto delle condizioni per il mantenimento dell'autorizzazione, che qualora non risultino più rispettate, viene revocata. Ogni operatore è sottoposto a controllo per la verifica dei requisiti, almeno due volte ogni tre anni.
3. In caso di applicazione della lettera b) del paragrafo 1, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, il certificato di conformità viene emesso dall'Agecontrol, che certificherà almeno il 10% del totale delle partite annualmente destinate all'esportazione da ogni singolo operatore autorizzato.

Articolo 8 (comunicazioni)

1. L'autorità di coordinamento effettua le seguenti comunicazioni alla Commissione europea e al Ministero:
 - a) le informazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del presente decreto, non appena ricevute dall'Agecontrol;
 - b) i sistemi di ispezione e di analisi del rischio contenuti nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, nonché ogni loro ulteriore modifica;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- c) entro il 30 giugno di ogni anno, una sintesi dei risultati dei controlli effettuati dall'Agecontrol e dalle Regioni, nel corso dell'anno precedente.

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono inviate anche all'autorità di coordinamento degli Stati membri e ai Paesi terzi interessati.

TITOLO II Controlli banane

Articolo 9 (*controlli nel settore delle banane*)

1. Le definizioni di cui all'articolo 2, si applicano al presente Titolo per quanto compatibili.
2. L'AGEA, ai sensi del comma 1 quinquies dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è l'autorità incaricata del coordinamento delle attività dei controlli di qualità nel settore delle banane.
3. L'AGEA, tramite l'Agecontrol, effettua i controlli di conformità alle disposizioni sulle norme di qualità sulle banane, stabilite nel regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione del 15 dicembre 1995, secondo le disposizioni recate dal regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione del 16 settembre 1994, nonché nelle disposizioni emanate dall'AGEA.

I controlli sono eseguiti sulle banane destinate al consumo fresco, nelle fasi di importazione dai paesi terzi e di primo sbarco in caso di banane prodotte nella Comunità,

4. Qualora le banane non risultino conformi, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1580/2007, per quanto di pertinenza.
5. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2898/95 e secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, gli operatori che ne fanno richiesta, a condizione che risultino in possesso dei requisiti previsti, possono essere esentati dal controllo.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

L'Agecontrol, secondo le procedure indicate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA, certifica almeno il 10% del totale delle partite annualmente importate da ogni singolo operatore esentato.

L'Autorità di coordinamento comunica alla Commissione e al Ministero l'elenco degli operatori che beneficiano dell'esenzione dei controlli sulle banane e i casi di revoca di tale beneficio.

6. Qualora un controllo per operazioni di esportazione o importazione, sia stato richiesto e successivamente revocato o venga ripetuto a seguito del rilievo di irregolarità, l'operatore è tenuto al rimborso delle spese sostenute per il mancato o ripetuto controllo, nella misura forfettaria di € 150,00, secondo le modalità riportate nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.

TITOLO III

Norme generali e transitorie

Articolo 10

(accertamento delle violazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 306/2002 e successive modificazioni, l'Agecontrol e le Regioni provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative e all'applicazione delle relative sanzioni, ferme restando le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Se in occasione dei controlli di cui all'articolo 6 del presente decreto, il personale incaricato del controllo prende atto della non conformità alla norma di commercializzazione generale, per prodotti diversi da quelli indicati nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate da AGEA, applica la sanzione conseguente.
3. Il pagamento per le somme dovute per le sanzioni irrogate dall'Agecontrol a decorrere dal 1° luglio 2009 e per il rimborso delle spese conseguenti i mancati o ripetuti controlli dell'Agecontrol, è effettuato a favore dell'autorità di coordinamento, secondo le procedure riportate nel manuale e nelle disposizioni attuative emanate dall'AGEA.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 11 (*norme transitorie*)

1. Gli operatori autorizzati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del presente decreto, possono continuare ad utilizzare, fino ad esaurimento delle scorte, le etichette facsimili di cui all'allegato II del regolamento.
2. Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1° luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo in relazione al quale sono state concesse; tuttavia essi devono dimostrare di disporre entro il 31/12/2009, di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dall'Agecontrol, di attrezzature adeguate per il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti, qualora ciò non sia previsto dall'autorizzazione già concessa.
3. L'AGEA adotta le disposizioni necessarie ad assicurare la transizione al nuovo sistema dei controlli, compreso l'aggiornamento della banca dati nazionale, di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Articolo 12 (*abrogazioni*)

1. I decreti ministeriali del 1° agosto 2005 e del 9 marzo 2006, a decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogati e le relative disposizioni sono sostituite da quelle contenute nel presente decreto.

Articolo 13 (*clausola di invarianza finanziaria*)

1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Roma,

IL MINISTRO